

N. 00583/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01917/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2014, proposto da:

1) Antonio Santamaria – nella qualità di titolare della Ditta Santamaria Antonio, 2) Sunrise S.a.s. di Dipasquale Sara & C. in persona del legale rappresentante Dipasquale Sara con sede in Ragusa, 3) la Società Made in Sun s.r.l. con sede di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio Frasca; 4) la Società Food e Services di Thomas Battaglia e C. S.a.s. con sede in Ragusa in persona del legale rappresentante sig. Thomas Battaglia; 5) Società C. & C. S.a.s. di Contarino Mario – con sede in Ragusa in persona del legale rappresentante p.t. sig. Contarino Mario, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Scuderi, Giovanni Mandolfo e Vincenzo Iurato, con domicilio eletto presso lo studio del terzo dei difensori avv. Andrea Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida, n. 37;

contro

Comune di Ragusa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Boncoraglio, con domicilio legale presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano n. 42a; Sindaco di Ragusa, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpa della Regione Siciliana, Ascom - Confcommercio - Sede di Ragusa, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpa della Regione Siciliana - Struttura Territoriale di Ragusa, Sindaco di Ragusa quale Ufficiale di Governo, Ministero degli Interni in persona del Ministro p.t., Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa in persona del Prefetto p.t., Questura di Ragusa in persona del Questore p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-dell'ordinanza sindacale del 19-6-2014 prot. n° 651, recante la regolamentazione delle emissioni sonore e disposizioni in materia di sicurezza urbana; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di revoca del provvedimento di concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 del c.p.a. emessa con decreto n. 580/2014 del 28/7/2014, presentata dal Sindaco del Comune di Ragusa;

Ritenuto che la domanda di revoca dell'ordinanza n. 580 del 28/7/2014 è meritevole di positiva valutazione considerato che: 1) alla luce delle argomentazioni svolte dal Comune resistente nella domanda di revoca emerge la sussistenza di un danno rilevante alla sicurezza pubblica nell'area interessata alla ordinanza; 2) nella valutazione comparativa degli interessi contrapposti la tutela dell'interesse dei ricorrenti di protrarre di alcune ore l'emissioni rumorose nell'area interessata si appalesa cedevole nei confronti dell'interesse dei residenti nella zona interessata all'ordinanza di cui il Comune deve farsi carico; 3) allo stato l'ordinanza impugnata, avente carattere cronologicamente limitato rappresenta l'unico strumento adottabile dall'Amministrazione resistente per garantire gli interessi con essa tutelati; 4) che il danno temuto dai ricorrenti si appalesa ipotetico e non dimostrato, anche avuto riguardo al fatto che l'ordinanza non incide sull'orario di apertura degli esercizi, ma soltanto sugli orari di utilizzo degli impianti di diffusione sonora.

Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono, in disparte ogni valutazione in merito alla fondatezza del ricorso, attesa la sussistenza del danno certo grave ed irreparabile degli interessi tutelati dal Comune, va accolta la domanda di revoca proposta dal Comune di Ragusa.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di revoca proposta dal Comune resistente di cui in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2014, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 2 agosto 2014.

Il Consigliere delegato
Giovanni Milana

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)